

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di Aramini Vielka

Gestore della Crisi: Organismo di Composizione della Crisi: Collegio n.7 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Avv. Ilenia Fornea (Presidente), Avv. Sabrina De Martin– Avv. Grazia Gamberini

*** **

RICORSO PER LA DECLARATORIA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. modd.

La Signora **ARAMINI VIELKA**, nata a Faenza (RA) il 16.10.1980, C.F. _____, residente in Casalfiumanese (BO), Via _____, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rossella Villano (c.f. _____) – pec: rossellavillano@ordineavvocatibopec.it) e Alessia Tarlazzi (c.f. _____) pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it), entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rossella Villano, P.zza dei Tribunali n. 6, Bologna, C.F. _____, giusta procura redatta su foglio separato rispetto al presente atto ed in calce allo stesso, comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax 051/0211195 o mediante l' indirizzo pec: rossellavillano@ordineavvocatibopec.it - alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it)

INDICE

1. Sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
3. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
4. Le condizioni di ammissibilità: requisito oggettivo e soggettivo del debitore
5. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
6. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode
7. Assenza di atti impugnati dai creditori
8. Elenco /inventario dei beni del debitore
9. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
10. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della famiglia
11. Programma di liquidazione del patrimonio del debitore
12. Spese prededucibili



1) SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

La Sig.ra Aramini Vielka è persona fisica, estranea attualmente ad un'attività imprenditoriale in quanto, a seguito di un ultimo lavoro dipendente, percepisce la disoccupazione ed è in cerca di occupazione (doc. 4)

La ricorrente pertanto non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16.03.42 n. 267 e non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L 3/12, come da dichiarazioni già rilasciate al Collegio dei Gestori.

Non ricorrono ulteriori ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2 lettera c e d L 3/12 e come meglio si esporrà sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 come modificata.

*

Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla Sig.ra Aramini Vielka e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che, stante la ridotta capienza, di fatto non consente di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

A fronte della situazione debitoria, in data 26 ottobre 2021, la Sig.ra Aramini Vielka depositava istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito presso l'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed il referente Avv. Silvia Villa nominava il collegio n. 7 nelle persone degli Ilenia Fornea (Presidente), Avv. Sabrina De Martin – Avv. Grazia Gamberini quali gestori della crisi per svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla normativa (doc. 5).

2) ITER DELLA PROCEDURA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dopo la nomina dei gestori e l'accettazione dell'incarico, seguivano alcuni incontri con i componenti del Collegio - con modalità da remoto in ragione della crisi pandemica in atto - al fine di individuare le cause del sovra indebitamento, prevedendo anche un apposito incontro con la debitrice.

Veniva fornita la documentazione necessaria per la redazione della relazione particolareggiata, procedendo altresì alla ricostruzione dei fabbisogni della Sig.ra Aramini acquisendo dalla debitrice la copia delle spese relative ad utenze, spese mediche, prevedendo un eventuale futuro canone di locazione abitativa. Ciò in ragione del fatto che l'immobile ove la stessa vive e risiede è oggetto di espropriazione forzata ad istanza di Leviticus (cessionaria di BPM); pende infatti la procedura esecutiva immobiliare sub RG 7/2021 ed in esito all'asta del 10.03.2022 il bene è stato aggiudicato per il prezzo di Euro 68.000,00=.

Ne discende che la ricorrente dovrà a breve rilasciare la propria casa libera e vuota da cose e persone come previsto dalla legge.

Si precisa che la Signora Aramini non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e successive modifiche, né ha subito



impugnazioni di atti ex art. 2901 C.C. o azioni di risoluzione di accordi o revoche di piano del consumatore ex lege n. 3/2012, come da dichiarazioni già rilasciate al Collegio dei Gestori.

3) SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

4) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovra indebitamento".



Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *“una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato, da istituti bancari, dall'Agenzia delle Entrate, INPS e dall'Agente per la Riscossione.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti “non fallibili” ai quali si applica la procedura di composizione della crisi. Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo alla ricorrente per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

5) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Con riferimento alle cause dell'indebitamento, si rappresenta quanto segue.

La ricorrente ha riferito che, dopo un percorso di studi nell'ambito della ristorazione, accompagnati da saltuarie esperienze lavorative, in data 14/06/2000 veniva assunta a tempo indeterminato c/o la



pizzeria Mediterranea di Imola (BO) con contratto di apprendista e qualifica di aiuto cuoca con uno stipendio di circa € 700,00 mensili (doc. 6 – 7).

Potendo quindi contare su di uno stipendio sicuro, nel 2005 acquistava un piccolo appartamento da destinare a prima casa, posto in Casalfiumanese, situato nell'appennino imolese ove ancora oggi risiede.

La ricorrente ha precisato che, in data 20/04/2005, ricorreva ad un prestito iniziale di € 10.000,00= presso Banca di Imola Spa, da utilizzare come caparra confirmatoria finalizzata all'acquisto dell'immobile. Prestito integralmente e regolarmente restituito a conferma della sua solvibilità patrimoniale.

In data 23/12/2005 veniva però licenziata dalla Pizzeria Mediterranea per giusta causa, poiché cessava l'attività del locale. Per un breve periodo, la Signora Aramini restava senza lavoro e in data 16/01/2006 veniva assunta a tempo indeterminato presso l'Osteria del Commercio di Imola - Sasdelli Giancarlo con qualifica di cuoca, con uno stipendio di Euro 1.142,00 mensili (doc. 8 - 9)

In data 12/05/2006, la ricorrente stipulava il rogito notarile avente ad oggetto la compravendita dell'immobile di cui si è detto sopra, accendendo un mutuo fondiario pari al 100% del valore dell'immobile per 135.000,00€ (rata con tasso variabile di circa € 600,00 mensili) con Banco di Sicilia (divenuta poi BPM-Banca Popolare di Milano) con ipoteca di primo grado sullo stesso immobile (doc. 10 - 11 rogito e mutuo) e garanzia della madre, Sig.ra Tozzi Angela.

All'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, la ricorrente, grazie ai propri redditi mensili riusciva a rispettare il piano di ammortamento.

Nel 2006 decideva di aprire con la madre una trattoria a gestione familiare, ove la Sig.ra Aramini era titolare e la madre Signora Tozzi Angela inquadrata come collaboratrice familiare, avendo già un lavoro come operaia dipendente.

Si trattava di un piccolo locale di ristorazione, posto in Comune di Casalfiumanese (BO), Piazza Cavalli 7, perfettamente confacente a tale asset familiare e così in data 17/01/2007 inaugurava la Trattoria *Vecia Casel* (doc.12).

Per avviare l'attività e far fronte alle prime ingenti spese di ristrutturazione e di adeguamento/messa a norma del locale, (doc. 13) come imposto dalla competente AUSL ed ai costi dell'affitto commerciale, pari ad euro 750,00= mensili, la Sig.ra Aramini ricorreva in data 07/03/2007 ad un prestito di liquidità di € 70.000,00 tramite BPER, che prevedeva una rata mensile di Euro 1.350,00= come risulta dalla documentazione in atti (doc. 14).

La Sig.ra Aramini ha evidenziato al Collegio gli enormi sacrifici sostenuti per avviare l'attività con un impegno economico rilevante, quantificato in circa € 40.000,00= per lavori di ristrutturazione/adequamento del locale commerciale, oltre ad € 30.000,00=, utilizzati per l'acquisto del mobilio/attrezzature.

Le difficoltà connesse ad una nuova attività, che purtroppo faticava a decollare, e il peso economico derivante sia dalle obbligazioni personalmente assunte che da quelle inerenti la gestione della trattoria, inducevano la Sig.ra Aramini a contrarre, in data 11/12/2010, un ulteriore mutuo di € 55.000,00= (rata mensile di circa euro 970,00) con Banca di Imola, di cui 39.532,81 utilizzati per



estinguere il debito residuo con Banca Popolare e il restante importo per tentare di ripianare i sempre più pressanti debiti.

In data 19/05/2009, allorquando il debito residuo del mutuo acceso per l'avvio della attività di ristorazione era di € 41.989,54, la sig.ra Aramini rinegoziava in accordo con l'istituto bancario il mutuo stesso, dietro erogazione di € 55.000,00= con una rata mensile di circa € 980,00;

L'anno 2011, come evidenziato dalla ricorrente anche al Collegio dei Gestori, si caratterizzava per un drastico calo del fatturato, causato da diversi fattori:

- ✓ dal 2011 iniziavano a chiudere aziende del territorio clienti abituali e fissi ad ogni pranzo con convenzioni e altre si trasferivano a Imola, togliendo la convenzione per distanza troppo elevata. Tra queste Casetti, Edil Carpentieri, Edil Noleggi ed Elettronica Santerno, che avevano sempre garantito un indotto sicuro per la Trattoria;
- ✓ altre aziende, i cui dipendenti erano clienti abituali quali Cims- Site inserivano vincoli di chilometraggio per la distanza tra il luogo di lavoro e il pranzo, precludendo così ai dipendenti di raggiungere la trattoria come facevano abitualmente;
- ✓ da non dimenticare l'importante crisi generalizzata, che non risparmiava neppure il settore della ristorazione e pertanto finiva per travolgere l'attività della sig.ra Aramini Vielka.

Ai debiti accumulati, anche per poste arruolate dall'Agente per la Riscossione, si aggiungeva nel 2011 un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con accertamento di irregolarità studio di settore e con emissione di un verbale per un importo di € 25.000,00. (doc. 15 – estratto ruolo ADER pag. 9-10)

Da quel periodo iniziava purtroppo la voragine finanziaria a carico della Signora Aramini, costituita anche da un cumulo di debiti per canoni di locazione del locale non pagati, debiti verso enti previdenziali quali INPS/INAIL e per tributi IRPEF/CANONE RAI, correlata alle difficoltà per sostenere le spese di natura personale, mutuo casa, spese mediche etc.

Ancora una volta per tentare di salvare la propria attività e ripianare le passività, almeno in parte, in data 06/11/2014, l'istante rinegoziava, sempre in accordo con l'istituto di credito, il mutuo acceso presso Banca di Imola che all'epoca aveva un residuo di €17.508,65=, ottenendo liquidità per € 50.000,00. (doc. 16)

Insorgevano però seri problemi di salute e la ricorrente veniva ricoverata per una polmonite con grave calo fisico, come risulta dalla certificazione medica allegata (doc. 17).

Nonostante gli sforzi e i sacrifici sostenuti, la Signora Aramini maturava la sofferta decisione di non poter continuare l'attività di ristorazione, sicché in data 31/10/2016 cessava la ditta individuale, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese (cfr. doc 12).

Grazie all'esperienza maturata, la ricorrente iniziava così a lavorare tramite Voucher presso la pasticceria Chocolat con sede in Imola e in data 31/01/2017 le veniva offerto un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31/07/2017 per 14 ore settimanali, successivamente rinnovato dal 25/07/17 al 31/01/2018, ma sempre per sole 14 ore settimanali (doc. 18).



Lo stipendio mensile di circa Euro 400,00 consentiva alla stessa a malapena di poter far fronte alle proprie primarie esigenze quotidiane e sicuramente non era sufficiente per ristrutturare il debito pregresso (doc. 19).

Nel febbraio 2018 iniziava a lavorare anche presso la Trattoria la Cantinetta di Fontanelice a tempo indeterminato per 36 ore settimanali, potendo così contare su di un doppio lavoro, in quanto manteneva l'impiego presso la Chocolat, riducendo le ore a 4 a settimana con contratto a tempo determinato dal 01/02/2018 fino al 28/02/2019, per poi essere trasformato in tempo indeterminato dal 31/01/2019 (doc. 20 - 21 - 22).

Purtroppo, a far tempo dal 2017, alla Signora Aramini venivano notificati i primi atti giudiziari, dapprima lo sfratto per morosità con conseguente decreto ingiuntivo relativo ai locali della Trattoria e successivamente i vari decreti ingiuntivi, come la stessa ha precisato e come è stato confermato dalla circolarizzazione effettuata. La ricorrente, pur potendo fare affidamento su di un lavoro dipendente ed una entrata mensile sicura, non era in grado di onorare le obbligazioni pregresse.

(doc. 23 - 24).

*

Sotto il profilo patrimoniale, attualmente la sig.ra Aramini percepisce un'indennità di disoccupazione ammontante ad € 1.100,00 circa (doc. 25) ed è in cerca di occupazione che le permetta di provvedere al proprio fabbisogno.

In questo momento è la madre che, in caso di necessità, la aiuta economicamente e che fino ad oggi ha pagato personalmente le rate del prestito di Banca di Imola di cui è garante, consentendo alla ricorrente di non aggravare il passivo e di evitare altre azioni esecutive ai suoi danni.

La natura dei debiti, così come l'indicazione dei creditori e degli importi dovuti, sono indicati nella presente istanza e sono stati aggiornati in esito alla circolarizzazione effettuata dallo scrivente nonché dal Collegio dei Gestori presso le banche dati, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS e PRA, Banca d'Italia, CRIF.

6) ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ASSENZA DI ATTI IN FRODE

La condotta della debitrice dovrà essere valutata non solo ai fini della ammissione alla procedura di liquidazione ma anche per la futura esdebitazione.

Ad ogni effetto ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2012, si dichiara che la Sig.ra Aramini Vielka non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione già rilasciata al Collegio dei Gestori.



La stessa inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori.

7) ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che la debitrice sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate ai gestori della crisi non ha subito impugnazioni di atti inerenti disposizioni del patrimonio come sopra descritte e nemmeno ha subito azioni ai sensi dell'art. 2901 C.C.

8) ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

La Sig.ra Aramini Vielka è proprietaria al 100% dei **beni immobili** di seguito indicati:

Catasto Fabbricati del Comune di Casalfiumanese (BO)

o Foglio 61 Mappale Sub Nat. A3 – Abitazione di tipo economico, Consistenza 4,5 vani, Via _____.

o Foglio 61 Mappale Sub Nat. C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, Consistenza 18 m2, Via _____.

Tale immobile è oggetto di esecuzione immobiliare, sub RGE 7/21 Tribunale di Bologna, creditore procedente LEVITICUS SPV S.R.L., ed in esito all'asta del 10.03.2022 il bene è stato aggiudicato alla Sig.ra Giannatempo Veronica, per il prezzo di Euro 68.000,00= come risulta dall'allegato verbale di udienza (doc. 34).

L'istante non intende richiedere la sospensione della procedura, ritenendo che sarà il Liquidatore nominato dall'Ill.mo Tribunale adito a valutare di subentrarvi, anche ai soli fini del riparto in favore dei creditori della massa, previo provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato come da prassi del Tribunale di Bologna.

Tenuto conto quindi della imminente liberazione dell'immobile vendo gli aggiudicatari già versato il saldo prezzo a seguito della vendita coattiva, si rileva che la ricorrente dovrà affrontare i costi di un trasloco, nonché delle spese di una nuova locazione e di ciò si è già tenuto conto nella tabella relativa al fabbisogno della Debitrice – mentre solo temporaneamente dopo la liberazione dell'immobile verrà ospitata dalla madre.

Si precisa che nell'immobile in oggetto sono presenti **beni mobili** di modico valore e funzionali alle esigenze familiari, trattandosi di modesto mobilio tipico di un'abitazione comune (cucina, lavatrice, divani, tavoli, letti, armadi), come da inventario di tutti i beni con allegata documentazione fotografica (doc. 35 - 36) di talché gli stessi saranno esclusi dall'attivo della procedura di liquidazione in quanto in gran parte impignorabili e/o comunque di scarso valore e pertanto l'acquisizione alla procedura di liquidazione risulterebbe antieconomica.



Sempre sotto il profilo patrimoniale, si precisa che la sig.ra Aramini **non possiede beni mobili registrati** come risulta dalla visura PRA (cfr. doc. 29) né di altri cespiti e/o beni di valore da porre a disposizione della massa. La ricorrente non è titolare di polizze vita e/o assicurazioni.

Come detto, allo stato attuale, la ricorrente percepisce una indennità INPS di Euro 1100,00= circa, sicché dedotto quanto necessario al proprio sostentamento, la stessa verserà altresì in favore della procedura la somma mensile di Euro 100,00 con impegno a comunicare al Liquidatore che verrà nominato dall'On.le Tribunale di Bologna variazioni reddituali ed impegnandosi sin da ora a versare in favore della massa eventuali maggiore somme derivanti da una stabile occupazione nella misura che verrà concordata col Liquidatore nominato e determinato dal Tribunale.

9) ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Di seguito vengono indicati i creditori e l'ammontare dei debiti riferiti alla ricorrente, sulla scorta della cricolarizzazione effettuata con l'ausilio del Collegio dei Gestori.

- a) **Leviticus SPV S.r.l.**, quale cessionaria *pro soluto* dei crediti del Banco BPM S.p.A., e specificatamente dell'importo residuo di € 95.009,06 su contratto di mutuo fondiario a ministero notaio dott. Mauro Barisone di Imola (rep. n. 33.507 - fasc. n. 2.714) in data 12.05.2006, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile oggetto di acquisto sito in Castelfiumanese (BO) alla Via _____ (v. *doc. 11* all. al ricorso) in forza di atto di precetto notificato il 30.09.2020, nonché per scoperto di conto corrente di € 1.724,17 e per spese legali maturate di € 4.054,14, e così a vario titolo per complessivi € 100.787,37 (doc. 37).

Il creditore ha indicato un credito di € 94.225,83, oltre interessi al tasso contrattuale di mora pattuito, calcolati, senza capitalizzazione, sulla quota capitale delle rate e sul debito residuo dal 19.05.2018 al saldo effettivo, credito assistito da privilegio fondiario; cui sommano € 8.513,82 per compensi e spese relativi alla procedura esecutiva R.G.E. n. 7/2021- Tribunale di Bologna, in prededuzione *ex art. 2770 c.c.* nell'ambito della procedura esecutiva stessa;

- b) **Banca di Imola S.p.A.** in forza di contratto di mutuo ipotecario a ministero notaio dott. Pier Ugo Toschi di Bologna (rep. n. 15.842 – racc. n. 8250) in data 31.10.2014, garantito da ipoteca di secondo grado sull'immobile (già) di proprietà della ricorrente, sito in Castelfiumanese (BO) alla Via _____ (cfr. doc. 16), per un credito residuo di € 33.153,55 (doc. 38); la stessa ha precisato un credito con privilegio ipotecario di € 30.723,17;
- c) **C.C.I.A.A. di Bologna** per diritti camerali, che la Camera di Commercio ha dichiarato essere già stato iscritto al ruolo dell'Agente della Riscossione (doc. 44).
- d) **I.N.A.I.L.**: l'Ente ha dichiarato che il credito è già stato iscritto al ruolo dell'Agente della Riscossione;



- e) **Agenzia delle Entrate – Riscossione** per cartelle/avvisi afferenti a tributi vari (INPS, INAIL, diritti camerali, tributi regionali) non pagati a partire dall'anno 2000, per un credito complessivo di € 65.252,64 (cfr. doc. 15).

In esito alla circolarizzazione aggiornata del collegio dei Gestori. ADER ha trasmesso l'estratto dei ruoli, con il dettaglio della posizione debitoria della ricorrente alla data del 02.02.2022 per crediti di vari Enti e diversa natura (Amministrazione Finanziaria- Direzione Provinciale, I.N.P.S., Regione Emilia-Romagna, I.N.A.I.L., Camera di Commercio di Bologna, Comune di Castelfiumanese - Ufficio Tributi, Comune di Imola- Ufficio Polizia Urbana) con i corrispondenti gradi di privilegio, per complessivi **€ 65.764,74**.

L'Agente della riscossione ha altresì precisato che le seguenti cartelle godono altresì di privilegio ipotecario (ipoteca iscritta il 14.02.2017 – R.G. n. 6933/2017 - Repert. n. 1164/2017):

- cartella n. 02020140015271878000, Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov. di Torino, Uff. Territ. di Torino 1, del 30.10.2014 di € 621,94;
 - cartella n. 32020140001299027000, I.N.P.S. sede di Imola, del 10.06.2014 di € 1.296,19;
 - cartella n. 32020140003165491000, I.N.P.S. sede di Imola, del 21.10.2014 di € 2.546,47;
 - cartella n. 62015011971405003000, Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov. di Bologna, Uff. Controlli, dell'11.11.2014 di € 26.992,10;
- f) **Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale di Imola**: in risposta alla richiesta del collegio dei Gestori di precisazione del credito, l'Ente territoriale ha così precisato i propri crediti:
- **definitivamente accertati**
 - cartella di pagamento n. 02020190026242553, anno d'imposta 2016, notificata il 30.12.2019, derivante da ruoli liquidazione iva, per un debito residuo di € 1.499,59;
 - cartella di pagamento n. 02020160026352689, anno d'imposta 2013, notificata il 23.11.2016, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di € 2.275,81;
 - cartella di pagamento n. 02020150026636360, anno d'imposta 2012, notificata il 08.04.2016, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di € 2.651,80;
 - avviso di accertamento esecutivo n. THB01CG032082014 per l'anno d'imposta 2011, notificato l'11.11.2014 con esito mancata opposizione all'accertamento, con maggiore imposta di € 10.983,00 e sanzioni di € 0,00, affidato all'Agente della riscossione con partita n. AUTHB01CG032082014/1-A;
 - **non definitivamente accertati**
 - cartella di pagamento n. 02020190019969202 rateizzata, anno d'imposta 2018, notificata il 30.12.2019, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 408,55;
 - cartella di pagamento n. 02020180016306433 rateizzata, anno d'imposta 2017, notificata il 10.12.2018, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 407,35;



- cartella di pagamento n. 02020170022268760 rateizzata, anno d'imposta 2014, notificata il 05.07.2018, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di € 654,85;
- cartella di pagamento n. 02020170017038726 rateizzata, anno d'imposta 2016, notificata il 13.04.2018, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 408,15;
- cartella di pagamento n. 02020160023041384 rateizzata, anno d'imposta 2013, notificata il 07.10.2016, derivante da liquidazione irap controllo rateizzato, per un debito residuo di € 364,05;
- cartella di pagamento n. 02020160019793967 rateizzata, anno d'imposta 2015, notificata il 27.07.2016, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 409,35;
- cartella di pagamento n. 02020150010419079 rateizzata, anno d'imposta 2014, notificata il 28.09.2015, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 411,35;
- cartella di pagamento n. 02020140015271878 rateizzata, anno d'imposta 2013, notificata il 30.10.2014, derivante da ruoli rai, per un debito residuo di € 417,35;

- g) **Comune di Bologna** per sanzioni afferenti a violazioni del Codice della Strada relative all'anno 2015, interessi e spese per € 549,10 (doc. 40).

Si precisa che in risposta alla richiesta del collegio dei Gestori di precisazione del credito, l'Ente ha quantificato il proprio credito in € 554,36 in via chirografaria;

- h) **Regione Emilia-Romagna** per tasse automobilistiche relative alle annualità 2017-2018 € 251,00 – credito già iscritto al ruolo dell'Agente della Riscossione (doc. 41).

Il creditore non ha riscontrato la richiesta del collegio dei Gestori di precisazione del credito;

- i) **CNA Servizi Imola s.c.ar.l.** per prestazioni di consulenza e contabilità, oggetto dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace di Imola n. 31/2019 (R.G. n. 348/5/2019) e pedissequo atto di precetto notificati alla debitrice il 06.03.2019 e il 09.09.2019 per € 4.977,58 (doc. 42).

Si precisa che il creditore non ha riscontrato la richiesta del collegio dei Gestori di precisazione del credito e pertanto sarà il Liquidatore, in sede di formazione dello Stato Passivo, a richiedere la precisazione del credito.

- j) **Pasquini Carla** per canoni di locazione insoluti, oggetto dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Bologna n. 5957/2017 del 05.10.2017 (R.G. n. 14816/2017, Repert. N. 4473/2017) e pedissequo atto di precetto notificati alla debitrice il 10.11.2017 per € 11.479,54 oltre interessi e spese successivi maturandi (doc. 39), importo confermato ai Gestori.

- k) **Coser Soc. Coop.** per servizi di contabilità svolti negli anni 2013-2014-2015 € 2.674,90 (doc. 43). Nella comunicazione inviata in risposta alla richiesta di precisazione del credito trasmessa dal collegio dei Gestori, Coser Soc. Coop. dichiara un proprio credito di € 2.857,90.



10) INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Si riporta di seguito un riepilogo delle spese in media mensilmente sostenute.

Spese alloggio / canone locazione	450,00 per mese
Utenze (gas e luce acqua, telefono)	150,00 per mese
Spese mediche /farmaceutiche	50,00 per mese
Vestituario	50,00 per mese
Spostamenti mezzi di trasporto	50,00 per mese
Alimentari	250,00 per mese
Igiene personale e pulizia casa	100,00 per mese
Imprevisti	50,00 per mese
Totale necessità personali di vita per mese	1.150,00

LIQUIDITA'

Si è ipotizzato un minimo vitale indisponibile della sig.ra Aramini per il proprio fabbisogno di Euro 1.150,00=, considerato che l'immobile di sua proprietà è già stato aggiudicato in esito all'asta del 10.3.2022 e presto dovrà essere liberato.

La spesa media mensile è del tutto in linea con quanto reso noto dall'ISTAT per l'anno 2020 per le famiglie composte da una sola persona, il cui fabbisogno è indicato in Euro 1.716 euro, ovvero il 72% circa di quella delle famiglie di due componenti e il 63% circa di quella delle famiglie di tre componenti. (cfr. dati ISTAT 9.6.2021 ultimo report disponibile).

Attualmente la ricorrente percepisce la sola indennità di disoccupazione, ma al fine di realizzare il miglior soddisfacimento possibile per la massa dei creditori, verserà anche la somma mensile di Euro 100,00= a far data dalla apertura della procedura di liquidazione, da valutarsi anche nell'ottica della futura esdebitazione.



11) PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante:

- acquisizione in favore della procedura di liquidazione del realizzo dalla vendita all'asta del 10.3.2022 dell'unico immobile di proprietà della Sig.ra Aramini Vielka pari ad Euro 68.000,00=. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Casalfiumanese (BO), foglio 61 Mappale Sub Nat. A3 – Abitazione di tipo economico, Consistenza 4,5 vani, Via e foglio 61 Mappale Sub Nat. C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, Consistenza 18 m2, Via .

La ricorrente infatti non richiede la sospensione della procedura esecutiva bensì sarà il liquidatore nominato dall'Ill.mo Tribunale a subentrare nell'esecuzione immobiliare sub RGE 7/2021.

- apporto di finanza mensile da parte della Signora Aramini Vielka di Euro 100,00=per n. 12 mensilità per tutta la durata della procedura di liquidazione, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento personale come già esposto nella tabella relativa al fabbisogno della ricorrente e per tutta la durata della procedura per anni 4:
- acquisizione in favore della procedura del controvalore di Euro 100,00= di n. 10 azioni di Banca di Imola SPA di cui la ricorrente è titolare.

Con riserva di informare il Liquidatore che verrà nominato delle variazioni reddituali qualora la ricorrente reperisca una stabile occupazione, concordando con lo stesso la somma da destinare in favore della massa dei creditori e nei limiti stabiliti dal Tribunale.

12. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti, preventivo accettato dalla debitrice, in parte pagato in modo rateale dalla stessa e in parte posto in prededuzione.

Nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione occorrerà porre in prededuzione il residuo importo dell'OCC nonché il compenso del Liquidatore.

Tutto ciò premesso, dunque, la sig.ra Aramini Vilelka, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE



all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, Avv. Sabrina De Martin la quale ha già dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico avendo già svolto l'attività gestoria volta alla presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio nell'interesse della ricorrente, effettuando le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma VI, lett. b., e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione in € 100,00 al mese per 4 anni, e comunque nella somma eccedente il minimo vitale come determinato;
- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare se ritenuto la trascrizione del decreto a cura del liquidatore sui beni immobili;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta, tutta allegata, per comodità di lettura, alla relazione particolareggiata.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:



1. Copia del documento d'identità e del Codice Fiscale
2. Certificato di residenza
3. Certificato di stato di famiglia
4. Percorso lavoratore e disponibilità al lavoro;
5. Istanza nomina OCC;
6. Contratto +Visita idoneità al lavoro La mediterranea;
7. Buste paga la mediterranea;
8. Contratto di lavoro Sasdelli Giancarlo;
9. Buste paga Sasdelli Giancarlo;
10. Rogito
11. Contratto di mutuo;
12. Visura La Vecia Casel;
13. Spese lavori di adeguamento;
14. Mutuo di € 70.000,00 tramite BPER;
15. Estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
16. Contratto Banca di Imola;
17. Certificato medico;
18. Contratto di lavoro + proroga;
19. Buste paga Chocolat 2017;
20. Buste paga Chocolat 2018 - 2019;
21. Modifica contratto Chocolat;
22. Buste paga la Cantinetta;
23. Certificato Centro Obesità;
24. Certificati medici;
25. Disoccupazione Aramini;
26. Certificato CR (Centrale Rischi) Banca d'Italia;
27. Certificato CAI (Centrale d'Allarme Interbancario) Banca d'Italia;
28. Risultanze CRIF o altre banche dati SIC (Sistemi d'Informazione Creditizia);
29. Visura PRA storica nominativa relativa ai veicoli in proprietà;
30. Visura ipotecaria;
31. Visura catastale;
32. Certificato penale carichi pendenti;
33. Casellario generale;
34. Verbale di udienza vendita immobile;
35. Documentazione fotografica beni mobili;
36. Inventario beni mobili;
37. Leviticus spv;



38. Banca di Imola spa;
39. Pasquini Titolo esecutivo e Precetto notificati;
40. Comune di Bologna;
41. Regione Emilia Romagna;
42. CNA servizi Imola;
43. Coser soc. coop;
44. CCIAA di Bologna
45. Redditi
46. Spese fabbisogno –casa
47. C.C. Poste
48. Banca Imola c.c
49. Relazione particolareggiata con relativi allegati

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 115/02 per il presente procedimento è dovuto e versato un C.U. in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Bologna, 27.06.2022

Avv. Rossella Villano

Avv. Alessia Tarlazzi

